

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 18,10.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica delle elezioni della Regione Liguria: posizione del senatore Augusto Minzolini

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 marzo e proseguito nelle sedute del 26 aprile, del 18 e del 25 maggio 2016.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, evidenzia come la vicenda giudiziaria che ha investito il senatore Minzolini dimostra ancora una volta l'irragionevolezza del decreto legislativo n. 235 del 2012, il quale, nonostante sia comunemente denominato come «legge Severino», rappresenta in realtà un atto normativo che non è stato votato dal Parlamento, ma che, nell'esercizio della delega legislativa, è andato al di là dei principi e dei criteri direttivi fissati dallo stesso Parlamento al Governo con legge n. 190 del 2012.

In particolare, nella fattispecie all'esame della Giunta emerge in primo luogo una palese violazione delle norme interne e sovranazionali sul diritto alla difesa e ad un giudice imparziale, data la presenza nel collegio di appello che ha condannato il senatore Minzolini di un magistrato che ha militato per molti anni in una forza politica avversa a quella di appartenenza dello stesso senatore Minzolini. Un ulteriore aspetto che configura un *vulnus* serio è costituito dal contrasto di giudicati: il giudice del lavoro ha infatti ritenuto del tutto legittimo l'utilizzo della carta di credito aziendale da parte del senatore Minzolini che è risultato in linea con

quanto accordato ad altri giornalisti; al contrario, il giudice penale di secondo grado – ribaltando la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado – ha condannato il senatore Minzolini ad una pena superiore a due anni, attivando così i meccanismi previsti dal decreto legislativo n. 235 del 2012 in materia di incandidabilità sopravvenuta, senza peraltro tener conto della sussistenza delle circostanze attenuanti, alla luce della restituzione delle somme impiegate con la carta di credito aziendale.

Emerge altresì una grave violazione del principio di irretroattività poiché i fatti ascritti al senatore Minzolini risalgono al 2009, cioè ben prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 235, avvenuta solo nel gennaio 2013. Infatti, la decadenza cui potrebbe andare incontro il senatore Minzolini – con la conseguente revoca del mandato parlamentare attribuito allo stesso senatore per scelta del popolo sovrano – si configura a tutti gli effetti come una sanzione penale per la quale non può applicarsi quel principio di irretroattività, sancito dall'articolo 25 della Costituzione.

Dopo aver evidenziato che nel caso in oggetto non è stato pienamente rispettato neppure il diritto di essere assistito da un difensore in ogni fase e grado del giudizio – principio che proprio la Giunta ha disatteso non accogliendo la richiesta del senatore Minzolini di essere audito, assistito dal proprio difensore di fiducia – richiama l'attenzione sulla necessità del pieno rispetto dell'articolo 66 della Costituzione, disposizione che peraltro non è stata oggetto di modifica da parte del disegno di legge recante la riforma costituzionale, oggetto del referendum confermativo previsto nei prossimi mesi. Spetta solo alla Camera di appartenenza – nella fattispecie, prima alla Giunta, poi all'Assemblea – la decisione sulla verifica dei poteri e sulla validità delle elezioni, senza alcuna interferenza od automatismo dettato da organi esterni di natura giurisdizionale che restano soggetti alla legge.

Alla luce di tali argomentazioni ritiene pertanto che debbano essere accolte le richieste avanzate dal senatore Minzolini circa la sospensione del presente procedimento con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea da parte della Giunta per sottoporre le questioni che concernono le gravi violazioni delle norme e dei principi, in precedenza richiamati. Inoltre, a suo avviso, l'elezione del senatore Minzolini non può essere contestata perché egli, al momento dell'elezione, possedeva tutti i requisiti per poter essere eletto, requisiti che non possono essere in alcun modo revocati per effetto di una norma ingiustamente retroattiva.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), pur non nascondendo una certa sofferenza umana e personale in ordine alla vicenda processuale del senatore Minzolini che presenta oggettivamente alcuni aspetti controversi, osserva che il decreto legislativo n. 235 del 2012 – che ha forza e validità di legge – prevede che, quando ad un parlamentare sia inflitta una sentenza definitiva di condanna per determinate tipologie di reato, e per una pena superiore a due anni, si concretizzano i presupposti per una revoca del mandato parlamentare. Pertanto, reputa che siano solo questi presupposti di

legge a dover essere oggetto di valutazione da parte della Giunta, indipendentemente dagli aspetti più direttamente legati al merito processuale. Peraltro, come già ha avuto modo di evidenziare nel precedente caso di incandidabilità sopravvenuta che all'inizio di questa legislatura è stato vagliato dalla Giunta, la decadenza non configura una sanzione e, pertanto, non si ricade nel principio di irretroattività.

Non essendovi ulteriori senatori che intendono intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e cede la parola alla relatrice per la replica.

La relatrice, senatrice LO MORO (*PD*), conferma la propria proposta conclusiva, esposta nella seduta del 18 maggio 2016 avente ad oggetto l'accertamento dell'incandidabilità sopravvenuta del senatore Minzolini e quindi la sussistenza di una causa di decadenza. A suo giudizio, non sono emersi elementi di sostanziale novità durante la discussione generale, pur nel pieno rispetto delle legittime analisi e valutazioni che sono state prospettate da parte dei senatori intervenuti.

In primo luogo, anche tenendo conto delle precedenti determinazioni che la Giunta ha adottato all'inizio di questa legislatura ed alle quali non può che rimettersi, non può essere accolta la tesi che configura la Giunta come organo giurisdizionale, ai fini dell'eventuale sottoposizione di questioni interpretative alla Corte di giustizia europea o del compimento di ogni altro atto di competenza degli organi giurisdizionali.

In secondo luogo, molti elementi posti dal senatore Minzolini sono ultronei perché affacciano la tesi di un *fumus persecutionis* a suo carico, figura che non solo è di dubbia rilevanza in sede di verifica dei poteri, ma che la Giunta non può minimamente valutare, entrando nel merito del processo. Infatti, come evidenziato in precedenza, la Giunta è chiamata unicamente ad una ricognizione seria e scrupolosa della sussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo n. 235 del 2012 per l'applicazione dell'istituto dell'incandidabilità sopravvenuta e della conseguente decadenza dal mandato parlamentare.

Con riferimento a quanto rilevato nella precedente seduta dal senatore Caliendo circa l'indirizzo giurisprudenziale, sancito da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sulla necessità di una rinnovazione dibattimentale da parte del giudice di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, pronunci una sentenza di condanna, tiene a precisare che la citata sentenza della Corte di Cassazione, peraltro ancora non depositata, secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla stessa Suprema Corte, ha stabilito che la sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, in quanto la condanna contrasta, in tal caso,

con la regola di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio» di cui all'articolo 533, comma 1 del codice di procedura penale. A tale riguardo osserva che, a prescindere dal carattere decisivo della prova dichiarativa nel caso di specie, non ci si trova di fronte al contesto delineato dall'indirizzo giurisprudenziale richiamato poiché, per quanto riguarda il senatore Minzolini, con la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione si è esaurito il giudicato.

Per quanto concerne poi il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo presentato dal senatore Minzolini esso ripropone le tematiche ed i rilievi già emersi in discussione generale; in ogni caso ricorda che quando anche tale ricorso fosse accolto esso si limiterebbe a condannare lo Stato italiano, senza alcuna alterazione del giudicato. Pertanto, in conformità al precedente caso di incandidabilità sopravvenuta esaminato dalla Giunta, non sono state ravvisate le condizioni per una sospensione dell'esame in attesa dell'esito del citato ricorso.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*), prendendo la parola in via incidentale, si chiede se il Senato sia ancora pienamente libero e legittimato a poter assumere una determinazione in senso contrario alla decadenza di un parlamentare che, a questo punto, rappresenterebbe un mero automatismo.

Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta e l'Assemblea del Senato sono sempre sovrani nelle proprie determinazioni, fermo restando, che in qualità di legislatori, i parlamentari, qualora lo ritengano necessario ed opportuno, possono modificare il quadro normativo che disciplina l'istituto dell'incandidabilità sopravvenuta.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva preliminarmente che la Giunta e l'Aula del Senato non sono obbligati *ex lege* a sanzionare automaticamente la decadenza di un parlamentare perché sono organi costituzionali, dotati di autonomia e come tali liberi di decidere, secondo coscienza, in merito all'applicazione di quanto previsto dalla cosiddetta legge Severino.

Nel merito, nella vicenda che riguarda il senatore Minzolini, sussiste il dubbio che egli abbia subito un pregiudizio politico, data la presenza nel collegio di appello che lo ha condannato di un magistrato che in passato ha fatto parte di una forza politica, avversaria rispetto a quella cui appartiene il senatore Minzolini.

Per tali ragioni, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta della relatrice.

Il senatore AUGELLO (*CoR*) preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta formulata dalla relatrice, sottolineando che nel caso di specie sussiste il ragionevole dubbio che il processo di appello sia stato svolto da un giudice non pie-

namente rispondente ai canoni di terzietà, con tutti i conseguenti profili critici sul piano della trasparenza e serenità di giudizio, che hanno determinato un ricorso del senatore Minzolini alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche alla luce di tale ulteriore sviluppo procedimentale nella predetta sede istituzionale europea, è necessario che la Giunta sospenda temporaneamente il proprio procedimento in attesa della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta presentata dalla relatrice, evidenziando che alla stregua della cosiddetta «legge Severino» la Giunta non può estendere in alcun modo il proprio sindacato istruttorio alla sentenza di condanna passata in giudicato, dovendosi al contrario limitare a prendere atto della stessa e, sulla base di tale presupposto, a procedere conseguentemente alla contestazione dell'elezione del senatore Minzolini, al fine di dichiararne la decadenza per incandidabilità sopravvenuta.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto contrario sulla proposta della relatrice, ribadisce che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, non sussiste alcun automatismo che vincoli le decisioni della Giunta e del Senato che devono essere assunte in piena autonomia e tenendo conto del fatto che, nel caso in questione, si sono evidenziate profonde violazioni delle norme e dei principi di diritto, previsti sia in ambito nazionale che sovranazionale.

Nel confermare, pertanto, i rilievi e le valutazioni che ha già avuto modo di segnalare nel corso della discussione generale, fa presente alla relatrice che la Giunta è titolata a pronunciarsi anche alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale deciso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione circa l'esigenza che il giudice di appello proceda alla rinnovazione dibattimentale con l'escussione diretta dei testimoni quando, rovesciando la sentenza assolutoria di primo grado, condanni, come nel caso che riguarda il senatore Minzolini, l'imputato.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), dopo aver richiamato l'attenzione su alcune diversità che, a suo avviso, differenziano la fattispecie di incandidabilità sopravvenuta che riguarda il senatore Minzolini da quella che investì Silvio Berlusconi, soprattutto con riferimento alla determinazione della pena accessoria, manifesta la propria contrarietà rispetto alla proposta della relatrice poiché sono emersi profili che dovrebbero indurre la Giunta ad una riflessione più attenta. In tal senso, sarebbe quanto mai opportuno che l'esame venga sospeso in attesa degli esiti di alcune ordinanze di remissione alla Corte costituzionale, chiamata proprio a pronunciarsi su taluni aspetti rilevanti del decreto legislativo n. 235 del 2012, riguardanti, tra gli altri, l'applicazione del principio di irretroattività e la configurazione di un eccesso di delega rispetto ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo.

Nel richiamare alcuni precedenti in tema di convalida delle elezioni, reputa che debba essere affermata con forza la piena sovranità ed autonomia della Giunta nell'assunzione delle proprie determinazioni.

Previa verifica del numero legale, la Giunta approva, a maggioranza, la proposta avanzata dalla relatrice circa l'accertamento dell'incandidabilità sopravvenuta del senatore Minzolini, ai sensi degli articoli 1, 3 e 13 del decreto legislativo n. 235 del 2012, e, quindi, la sussistenza di una causa di decadenza, deliberando conseguentemente la contestazione della sua elezione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, a seguito dell'accoglimento della proposta avanzata dalla relatrice, deve intendersi quindi dichiarata contestata l'elezione del senatore Minzolini, con riferimento agli articoli 1, 3 e 13 del decreto legislativo n. 235 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato per lo svolgimento del procedimento di contestazione, di cui agli articoli 14 e seguenti del Regolamento per la verifica dei poteri. A tale riguardo, come previsto dal citato articolo 14, fisserà, d'intesa con il Presidente del Senato, il giorno e l'ora per la seduta pubblica, che normalmente sarà unica e non potrà essere differita, tranne in caso di forza maggiore.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Stefano Esposito, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 maggio 2016 e proseguito nella seduta del 18 maggio 2016.

Il relatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), in sede di illustrazione della propria proposta conclusiva, rileva che la prerogativa dell'insindacabilità è finalizzata a tutelare il diritto di critica politica del parlamentare, strumentale all'esercizio del proprio mandato e pertanto salvaguardata esclusivamente in tale circoscritto ambito funzionale. Al di fuori di tale perimetro funzionale la prerogativa dell'insindacabilità non può trovare alcuna applicazione; a mero titolo esemplificativo, il relatore cita il caso in cui un parlamentare offenda un vicino di casa per una lite condominiale, evidentemente in un ambito non ricollegabile affatto all'esercizio del mandato parlamentare e assoggettato quindi alla disciplina penalistica comune.

La Corte costituzionale, proprio al fine di evitare un utilizzo improprio di tale prerogativa, ha elaborato dei criteri per l'individuazione della stessa, che tuttavia sono risultati in taluni casi eccessivamente restrittivi,

atteso che il diritto di critica del parlamentare andrebbe garantito in tutte le situazioni nelle quali lo stesso si espliciti in un contesto politico, funzionalmente intrinseco alla carica di parlamentare.

Tutto ciò premesso, il relatore sul piano metodologico ritiene preferibile far riferimento, nella valutazione del caso di specie, anche ai criteri enucleati dalla Corte costituzionale, in modo tale da garantire in maniera più adeguata la concreta salvaguardia di tale prerogativa, prevenendo eventuali conflitti di attribuzione sollevati di fronte alla Consulta dall'autorità giudiziaria.

Il relatore si sofferma quindi sulla giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011), la quale ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sui due seguenti requisiti: il primo consiste in una corrispondenza di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari, che tuttavia non deve necessariamente risolversi nella pedissequa e testuale riproduzione di enunciati di atti parlamentari, essendo a tal fine sufficiente una corrispondenza contenutistica di tipo sostanziale; il secondo requisito riguarda la sussistenza di un «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima.

Tutto ciò premesso, si rileva che con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-00059 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicata il 10 aprile 2013, a firma tra gli altri anche del senatore Esposito, gli interroganti si soffermano sulle criticità relative al servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riguardo al profilo dei riflessi negativi determinati dal taglio delle risorse ad esso destinate; essi vengono individuati nella caduta quantitativa e qualitativa dei servizi erogati, nella crisi finanziaria delle aziende che operano in tale settore, mettendo a rischio una parte del tessuto economico ed occupazionale del Paese, nonché nell'accrescimento degli aspetti negativi sul versante dell'inquinamento ambientale e dell'incidentalità stradale.

L'interrogazione a risposta orale n. 3-00361 ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, pubblicata il 12 settembre 2013 e svolta nella seduta n. 43 dell'8ª commissione del 5 dicembre 2013, a firma tra gli altri anche del senatore Esposito, riguarda la condizione del trasporto pubblico locale su gomma e del trasporto ferroviario regionale della regione Piemonte, sotto il profilo del progressivo depauperamento in termini sia quantitativi che qualitativi dei servizi; gli interroganti fanno peraltro riferimento alle difficoltà economiche degli enti locali soggetti di delega (Comuni e Province), che non consentono più agli stessi di far fronte agli obblighi finanziari verso le aziende di trasporto; tutto ciò viene imputato ai ritardi, da parte della regione Piemonte,

nel trasferimento delle risorse dovute e nella redazione del piano di rientro di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Nell'interrogazione a risposta orale con carattere d'urgenza n. 3-00698 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicata il 4 febbraio 2014, a firma anche del senatore Esposito, si rappresenta – sempre in relazione alla situazione del trasporto pubblico locale piemontese – l'ulteriore aggravamento della situazione del settore sopravvenuto a seguito della sentenza del TAR Piemonte che ha sancito l'illegittimità dei tagli al trasporto pubblico operati dalla stessa regione e dell'inadeguatezza del piano da quest'ultima predisposto.

Tutti i predetti atti di sindacato ispettivo, a firma del senatore Esposito (insieme ad altri cofirmatari) denotano un'attività parlamentare continua relativa alla tematica del trasporto pubblico locale, ma non sono da sole sufficienti a consentire la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità, atteso che la Corte costituzionale nella sentenza n. 144 del 2015 ha precisato che «il "contesto politico" o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, anche dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni esterne si possano collocare, non vale in sé a connotarle come espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del particolare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative della Camera, e non di un privilegio personale conseguente alla mera qualità di parlamentare), bensì una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost.» (come riportato testualmente nell'ambito della predetta sentenza).

Orbene, tutte le dichiarazioni *extra moenia* oggetto del procedimento civile in questione (già descritte analiticamente nell'ambito dell'esposizione introduttiva effettuata nella seduta del 4 maggio 2016) contengono critiche aspre ai dirigenti dell'Atac, che non coincidono integralmente – sia pure su un piano sostanziale e non quindi meramente testuale – con i contenuti dei predetti atti di sindacato ispettivo.

Va sottolineato tuttavia che il Presidente della Commissione lavori pubblici, comunicazioni, senatore Altero Matteoli, con missiva pervenuta al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 26 maggio 2016, ha attestato che «il senatore Esposito ha richiesto l'indizione di riunioni [dell']Ufficio di presidenza dedicate all'audizione dei vertici di Roma Capitale, della Regione e dell'Atac sia per comprendere la situazione complessiva dell'azienda, sia per avere un *focus* puntuale sui gravi disagi della linea Roma-Lido e delle linee metropolitane della capitale», e ciò nelle seguenti riunioni dell'Ufficio di presidenza: 12 maggio 2015, riunione n. 75, nella quale si è svolta l'audizione informale di Siremar sul problema della sospensione dei collegamenti tra la Si-

culia e le isole minori; 12 maggio 2015, riunione n. 76, nella quale si è svolta l'audizione informale dell'amministratore delegato di NTV nell'ambito dell'esame dell'atto del governo n. 159 (attuazione direttiva 2012/34/UE spazio ferroviario europeo unico – rifusione); 13 maggio 2015, riunione n. 77, nella quale si è svolta l'audizione informale del Presidente della Rai nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880 e connessi (riforma della Rai); 20 maggio 2015, riunione n. 82, nella quale si è svolta l'audizione informale dell'ordine dei giornalisti nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880 e connessi (riforma della Rai); 20 maggio 2015, riunione n. 83, nella quale si sono svolte le audizioni informali dell'Usigrai, della Fnsi e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880 e connessi (riforma della Rai); 3 giugno 2015, riunione n. 86, nella quale si è svolta l'audizione informale della società Arriva Italia Rail s.r.l. nell'ambito dell'esame dell'atto del governo n. 159 (attuazione direttiva 2012/34/UE spazio ferroviario europeo unico – rifusione).

Secondo quanto attestato dal Presidente Matteoli, nel corso di tali riunioni dell'Ufficio di Presidenza – del quale il senatore Esposito è membro, in virtù della carica di Vice Presidente della Commissione 8^a – riunioni aventi ad oggetto audizioni in ordine a varie tematiche (anche diverse dal trasporto), il suddetto senatore prendeva quindi la parola sistematicamente, in una sorta di intervento sull'ordine dei lavori, sollecitando lo svolgimento di audizioni dei vertici dell'Atac.

Il Presidente Matteoli ha infine precisato che «l'Ufficio di Presidenza ha accolto tale richiesta e sono tuttora in corso le audizioni relative alla situazione sia di Atac sia, in particolare, della linea Roma-Lido»

Va precisato che, in base al Regolamento del Senato, le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono assoggettate ad alcun regime di pubblicità, non essendo prevista per le stesse la resocontazione sommaria, obbligatoria invece per le sedute in sede plenaria. Di conseguenza l'attestazione del Presidente Matteoli costituisce l'unico documento a disposizione del relatore, idoneo a certificare la natura ed i contenuti sommari delle dichiarazioni *intra moenia* espresse in quelle sedi dal senatore Esposito.

D'altra parte sarebbe irragionevole differenziare le dichiarazioni *intra moenia* effettuate in sedute assoggettate al regime di pubblicità del resoconto sommario (o in taluni casi anche stenografico) – pacificamente idonee a radicare la prerogativa dell'insindacabilità – dalle dichiarazioni effettuate in sedi per le quali non viene prevista alcuna forma di pubblicità (nemmeno il resoconto sommario), le quali tuttavia costituiscono forme di esercizio della funzione parlamentare e come tali – alla stregua di un approccio ermeneutico incentrato sulla *ratio legis* dell'insindacabilità *ex* articolo 68 della Costituzione – da tutelare, anche quando riprodotte *extra moenia*.

L'attestazione del Presidente Matteoli a tal proposito è chiara e circostanziata, sottolineando che il senatore Esposito «è reiteratamente intervenuto nel dibattito avente ad oggetto la situazione finanziaria e gestionale

dell'azienda pubblica di trasporto Atac». Ha precisato che in alcuni di questi interventi, lo stesso senatore «ha segnalato taluni dirigenti dell'azienda criticando in maniera anche aspra l'attività da loro svolta e le conseguenze negative sia sulla gestione dell'azienda sia sul servizio erogato ai cittadini».

È proprio la «critica aspra», avvenuta nel corso delle sopraccitate riunioni (e quindi *intra moenia*) ad essere stata riprodotta *extra moenia* dal senatore Esposito. Secondo gli attori del procedimento civile in questione, il senatore Esposito, divenuto assessore della Giunta di Roma Capitale nel luglio del 2015, sin dal suo insediamento ha espresso dissensi e perplessità circa la gestione dell'Atac e a fine luglio, in occasione della sospensione di un autista della società, sanzionato per aver pubblicato su *Internet* un video di denuncia sulle cause del malfunzionamento del servizio, ha dichiarato: «La responsabilità (dell'accaduto) è tutta in capo ai vertici»; In Atac si ha «un problema di dirigenti, soprattutto quelli che guadagnano fino a 200mila euro, e una sostanziale presenza negli uffici che è sovrastimata e priva di verifiche»; circostanze che hanno fatto della società in mano pubblica totalitaria «il simbolo del sistema clientelare romano» in cui «ci sono troppi soggetti che operano senza titolo», «continua a mancare la trasparenza» e ove «non c'è un gruppo di dirigenti che ha contezza dei problemi» (comunicati stampa del 30.7.2015, del 31.8.2015, del 17.9.2015 e del 7.1.2015 pubblicati nella rete condivisa «redazione@agenziabilità.roma.it»).

Successivamente, in un'intervista rilasciata il 16 ottobre 2015 ai microfoni di Radio Cusano Campus in merito allo «scandalo degli appalti» che ha coinvolto anche l'Atac, il senatore Esposito ha rimproverato alla dirigenza di fare «ostracismo alle indagini» e di «non gradire particolarmente di avere gli occhi addosso». Ciò in quanto – continua il senatore Esposito nell'ambito di altra trasmissione («Dentro i fatti – Approfondimento di Sky tg24») – «Ad ATAC c'è una situazione totalmente fuori controllo, con un gruppo dirigente che opera indipendentemente da tutto e da tutti e si occupa solo di se stesso».

Inoltre, nell'atto di citazione, sono indicate dichiarazioni concernenti direttamente gli attori. Le prime riguardano il capo del personale Atac, dottor Giuseppe Depaoli. Nell'articolo de «Il Corriere della sera» del 4 agosto 2015 dal titolo «Esuberi fantasma, interviene Esposito. Nel mirino il capo del personale Atac» nel quale il senatore Esposito, asserendo l'esistenza di irregolarità nelle assunzioni, ha sostenuto la piena responsabilità del dottor Depaoli, «reo» di essere «arrivato in azienda (senza bando pubblico...) nell'estate del 2013, uomo di fiducia dell'ex assessore Guido Improta» sul presupposto per cui «certe operazioni non si fanno senza l'avallo di chi gestisce il personale». Nell'intervista de «La Repubblica» del 18 ottobre 2015 intitolata «Manager strapagati e incompetenti hanno depredata l'Atac, ora vi faccio i nomi» si è affermato che l'Atac sarebbe un «*far west*» dove in questi anni «la politica ha scorrazzato liberamente» promuovendo «*manager* senza competenze che hanno qualcosa da nascondere» e prendono decisioni in un «clima costantemente avvelenato» di

«guerra permanente coi dipendenti». In particolare si legge nell'articolo: «Esposito punta il dito contro i vertici della municipalizzata», quelli che «quando hanno saputo delle (sue) dimissioni hanno brindato (...), quei 15-20 manager strapagati a 200-250 mila euro l'anno cui dissi, appena arrivato qui a luglio, 'io vi romperò i ...(omissis)'. «Posso immaginare» continua «che un brindisi l'abbia fatto Giuseppe Depaoli, direttore del personale che mal sopportava le mie iniziative per provare a mettere un po' di pace col personale, preferendo invece lavorare in un clima di scontro permanente» e ciò in quanto «fa comodo avere questo clima per nascondere i veri problemi e dire che è colpa dei lavoratori» e conclude su Depaoli affermando che «Lui è una delle peggiori espressioni dell'azienda dal punto di vista gestionale (...) Può una municipalizzata che versa in queste condizioni permettersi *manager* così?».

Altre dichiarazioni riguardano il dottor Pietro Spirito e l'ingegner Emilio Cera. I loro nomi compaiono nell'abito di un'intervista radiofonica rilasciata a Radio Cusano il 19 ottobre 2015 e riportata dai quotidiani «La Repubblica», «Il Tempo», «Il Messaggero» e «Leggo» dove il senatore Esposito ha affermato che: «Ci sono tre dirigenti che non fanno bene il loro lavoro e che non si capisce perché stanno ancora al loro posto (...). Uno si chiama Pietro Spirito, potentissimo dirigente. Pare che sia *part-time* a 100 mila euro l'anno, va in azienda un giorno a settimana, gli altri li passa a Bologna dove è presidente dell'Interporto. Questa è l'idea di come si sta in Atac. La domanda che mi faccio è perché deve mantenere il posto in Atac se è presidente Interporto? (...) la responsabilità della politica è quella di mantenerlo ancora al suo posto. C'è un altro signore che si chiama Cera. Dio ce ne scampi e liberi (...) Sono signori che viaggiano sui 200-220 mila euro l'anno. Invece di fare il loro lavoro si permettono di scrivere *post* su *Facebook* contro l'assessore. Se si agitano così tanto, vuol dire che ho colpito nel segno. È utile raccontarlo perché dà l'idea del come sono abituati. Probabilmente sono abituati a politici che li chiamavano per consigliargli le persone da assumere, da promuovere. Di sicuro loro sono lì senza aver fatto un concorso (...).

Ancora, nell'intervento del 21 ottobre 2015 a Radio Radio durante la trasmissione «Un giorno speciale» (riportato in parte dal quotidiano «Il Tempo») il senatore Esposito parla dei dirigenti Atac, affermando che: «pensano di essere i padroni dell'azienda», che «sono stati parte di un sistema di assunzioni e promozioni clientelari» e che «bisogna mandare a casa»: il primo è «il capo del personale (Depaoli) il quale "si è portato (nell'ufficio legale dell'azienda) gli avvocati di fiducia cui ha dato le cause esternamente" poi c'è "Spirito che sta a 100 mila euro all'anno per andare un giorno alla settimana a lavorare" e infine "l'ing. Cera, un altro fenomeno di quell'azienda"; "loro esistono perché sono parte del sistema della politica (...) Li sfido tutti pubblicamente"».

Infine ci sono le affermazioni all'Assemblea pubblica del 29 ottobre 2015 aperta a tutti i lavoratori dell'Atac e ripresa da Radio Radicale in cui il senatore Esposito, parlando di «un'azienda fuori controllo», ha fatto espresso riferimento al dottor Depaoli, accusandolo di essere «un capo

del personale che pensa di affrontare il problema mettendo un sindacato contro l'altro (...) o a far lavorare il suo avvocato di riferimento (...) inadeguato» e «che pensa di poter fare quello che vuole» e afferma che «vanno cacciati: Depaoli, Spirito e compagnia, mandati a casa, sono stati zero: un'azienda che consente a un dirigente (Spirito) di fare un altro lavoro e gli dà 100.000 euro per accompagnarlo alla pensione è un'azienda che non funziona, chi gli ha firmato quel contratto andrebbe cacciato e non importa che sia professore eccetera; a me importa la pratica».

Il concetto di «critica aspra», attestato dal Presidente Matteoli, ricomprende esaustivamente tutte le dichiarazioni *extra moenia* sopracitate; queste ultime, infatti, – come precedentemente evidenziato – non devono necessariamente risolversi nella pedissequa e testuale riproduzione di enunciati di atti o interventi parlamentari, essendo a tal fine sufficiente una corrispondenza contenutistica di tipo sostanziale.

In relazione all'idoneità dell'attestazione del Presidente Matteoli a certificare l'attività parlamentare del senatore Esposito, si rileva che anche nelle sedute plenarie di commissione non è previsto un resoconto stenografico (salvo che per talune attività, quali ad esempio l'esame in sede deliberante di disegni di legge), ma solo un resoconto sommario, che descrive appunto sommariamente e quindi sinteticamente il contenuto degli interventi. Non si può disconoscere che la lettera del Presidente Matteoli reca una sintesi, e quindi una «atipica» ricostruzione sommaria del contenuto degli interventi del senatore Esposito sui vertici Atac.

Peraltro, pur essendo nell'ordinamento parlamentare attribuita efficacia certificativa ai resoconti parlamentari, ciò non esclude la possibilità per il Presidente di una Commissione di attestare, a determinati e specifici fini, i contenuti di attività non assoggettate al regime di pubblicità e quindi per le quali non sia prevista alcuna resocontazione.

Il relatore, a conclusione del proprio intervento, rileva che alla luce della ricostruzione sommaria, effettuata dal Presidente Matteoli, la corrispondenza sostanziale tra dichiarazione *intra moenia* e dichiarazione *extra moenia* è nel caso di specie ravvisabile e conseguentemente può ritenersi sussistente il primo requisito necessario per la configurabilità del nesso funzionale.

Quanto al secondo requisito, ossia quello del legame temporale, si rileva che le dichiarazioni *extra moenia* in questione si susseguono nel periodo che va dal 30 luglio 2015 (data della prima dichiarazione) al 29 ottobre 2015 (data dell'ultima dichiarazione). Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza nelle quali, secondo quanto attestato dal Presidente Matteoli, si sono svolti gli interventi sull'Atac del senatore Esposito partono dal 12 maggio 2015 (riunione n. 75, nella quale si è svolta l'audizione informale di Siremar sul problema della sospensione dei collegamenti tra la Sicilia e le isole minori). Il legame temporale è pertanto pienamente ravvisabile atteso che fin dalla prima dichiarazione *extra moenia* del 30 luglio 2015 il senatore Esposito divulgava i contenuti sostanziali di un'attività parlamentare posta in essere nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi appena due mesi e mezzo prima, ossia il 12 maggio 2015.

Alla luce di tali elementi istruttori, forniti dal Presidente Matteoli, il relatore propone alla Giunta di considerare configurabile nel caso di specie la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si apre il dibattito.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) fa riferimento ai criteri per l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, approvati in passato con deliberazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, evidenziando che gli stessi debbano essere presi in considerazione in modo costante ed oggettivo, evitando di modificarne la concreta consistenza a seconda dei singoli casi, sulla base di mere valutazioni di convenienza politica.

L'oratore richiama l'istruttoria svolta dalla Giunta con riferimento al *Doc. IV-ter*, n. 6, relativo alle dichiarazioni da lui espresse in merito al caso della morte di Aldrovandi, sottolineando che in quella circostanza, pur risultando dai resoconti numerose dichiarazioni – da lui espresse nel corso di sedute dell'Assemblea – relative al fatto di cronaca in questione, la Giunta non riconobbe la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, sulla base della circostanza che le predette dichiarazioni non erano state ritenute simmetricamente corrispondenti, sul piano contenutistico, alle dichiarazioni *extra moenia* oggetto della querela.

Nel caso di specie addirittura non è riscontrabile dai resoconti parlamentari alcuna dichiarazione espressa dal senatore Esposito sulla situazione dell'Atac ed è conseguentemente iniquo e paradossale se la Giunta riconoscesse l'insindacabilità delle opinioni espresse dal predetto senatore, con evidente disparità di trattamento rispetto al caso delle opinioni espresse relativamente al *Doc. IV-ter*, n. 6 sopra citato, riconducibili sul piano contenutistico ad interventi puntualmente risultanti dai resoconti dell'Assemblea.

L'oratore conclude il proprio intervento ribadendo la necessità che la Giunta operi sempre secondo criteri oggettivi, avulsi da qualsivoglia calcolo di convenienza politica, che non può trovare applicazione in tale contesto istituzionale, improntato ad equità, obiettività e trasparenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore CRIMI (*M5S*) sottolinea la necessità di procedere quanto prima alla verifica dei poteri in relazione, in particolare, alla posizione del senatore Tosato, in carica a seguito di subentro.

La seduta termina alle ore 19,50.